

## CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

### Articolo 66 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 600.000,00 nel caso di decesso nell'anno 2025 dell'iscritto, la Fondazione eroga ai famigliari, come indicati dal successivo art. 67, un contributo di importo pari al 70% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui all'art. 72 e seguenti.

### Articolo 67 - Beneficiari

Possono beneficiare della prestazione:

- a. Il coniuge superstite o il convivente *more uxorio*;
- b. I figli minori, in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*;
- c. I figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro a carico dell'agente deceduto alla data del decesso, purché in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*;
- d. figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età, in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*

Nell'ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) di cui sopra, l'erogazione è ripartita in uguale misura tra i figli superstiti.

La convivenza *more uxorio* deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

### Articolo 68 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza in capo al *de cuius*, alla data del decesso, dei seguenti requisiti, alternativi:

- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.
- ✓ titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE del richiedente attestante un valore non superiore a 40.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma e saranno evase in ordine cronologico di arrivo.

### Articolo 69 - Domande

Le domande sono presentate *on-line*, previa registrazione dei beneficiari ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it) o, alternativamente, redatte su apposito modello disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, sono inviate

- tramite PEC unicamente all'indirizzo [protocollo@pec.enasarco.it](mailto:protocollo@pec.enasarco.it) oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

### Articolo 70 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 69 è la seguente:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante: a) il nominativo e la matricola dell'iscritto deceduto; b) la data ed il luogo del decesso; b) il **grado di parentela** del richiedente. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
- 2) copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente;
- 3) modello ISEE del richiedente valido al momento della presentazione della domanda;
- 4) copia giustificativo di spesa intestato al richiedente.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la predetta documentazione.

### **Articolo 71 - Modalità di erogazione**

Le domande di contributo per spese funerarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

### **Articolo 72 - Termine di presentazione delle domande**

Le domande sono presentate entro il 28 febbraio 2026.

### **Articolo 73 - Definizione del procedimento**

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 gg. dalla presentazione della domanda.

### **Articolo 74 - Integrazione documentazione e controlli**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.